

Deliberazione 31 agosto 2010 - VIS 91/10

Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2010 – 30 settembre 2011

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 agosto 2010

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009;
- il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744;
- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (di seguito: legge n. 1083/71);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni recante: “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (di seguito: Codice dei contratti);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 recante: “Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico - fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 aprile 2008 recante: “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8”;
- la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (di seguito: legge n. 122/10);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2002, n. 43/02 (di seguito: deliberazione n. 43/02);
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 e successive modifiche e integrazioni;

- la deliberazione dell’Autorità 22 luglio 2004, n. 125/04 (di seguito: deliberazione n. 125/04);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 138/04);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2005, n. 157/05 (di seguito: deliberazione n. 157/05);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione n. 273/05), recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2006, n. 164/06 (di seguito: deliberazione n. 164/06);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2007, n. 181/07 (di seguito: deliberazione n. 181/07);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2008, VIS 63/08 (di seguito: deliberazione VIS 63/08);
- la Parte I del TUDG recante la “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)”, approvata con la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 120/08);
- la Parte II del TUDG recante la “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”, approvata con la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 69/09);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2009, VIS 80/09 (di seguito: deliberazione VIS 80/09);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2009, ARG/gas 105/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 105/09);
- la determinazione del Direttore Generale dell’Autorità 14 ottobre 2004, n. 151/04 (di seguito: determina n. 151/04).

Viste altresì:

- la deliberazione del 21 dicembre 2009, GOP 65/09 con cui l’Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010
- la nota degli Uffici della Direzione Vigilanza e Controllo dell’Autorità 8 luglio 2010 alla Stazione Sperimentale per i Combustibili (prot. Autorità n. 24996 in pari data) con la quale, preso atto di quanto stabilito dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, si richiedevano rassicurazioni circa il carattere di autonomia ed indipendenza che la Stazione continuerà ad avere a seguito del trasferimento alla

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano (di seguito: Camera di Commercio di Milano), oltre che l'interesse di quest'ultima a dare continuità alla collaborazione già in essere;

- la lettera del 14 luglio 2010 del Direttore dell'Azienda Speciale Stazione Sperimentale per i Combustibili della Camera di Commercio di Milano di riscontro alla nota di cui al precedente alinea (prot. Autorità n. 25670 del 15 luglio 2010).

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori, armonizzando il sistema tariffario con obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità controlli le condizioni di svolgimento dei servizi, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
- l'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle proprie funzioni;
- con la deliberazione ARG/gas 120/08 l'Autorità ha imposto agli esercenti il servizio di distribuzione del gas l'obbligo di effettuare un numero minimo di misure del grado di odorizzazione del gas per ogni impianto di distribuzione da essi gestito;
- una adeguata odorizzazione del gas consente di avvertire eventuali dispersioni e, conseguentemente, limitare i rischi derivanti dall'utilizzo del gas;
- la deliberazione n. 43/02 prevede che, nell'erogazione di tutti i servizi del mercato del gas naturale, l'esercente adegui la determinazione del corrispettivo per il servizio erogato al potere calorifico superiore effettivo;
- il TIVG stabilisce che alcuni corrispettivi unitari delle condizioni economiche del servizio di tutela siano espressi in euro/GJ e prevede che tali corrispettivi siano trasformati in corrispettivi unitari espressi in euro/Smc mediante l'applicazione del potere calorifico superiore convenzionale, espresso in GJ/Smc;
- il punto 9 della deliberazione ARG/gas 69/09 prevede che, fino a successive disposizioni, ai fini della determinazione del potere calorifico superiore effettivo, si applichino i criteri di cui agli articoli 16 e 17 della deliberazione n. 237/00;
- con la deliberazione ARG/gas 105/09 l'Autorità ha approvato le disposizioni in materia di archiviazione e trattamento dati dei punti di riconsegna e determinazione del potere calorifico superiore convenzionale da parte delle imprese di distribuzione;
- il funzionamento in condizioni di sicurezza delle apparecchiature installate presso i clienti finali dipende anche dai valori di pressione relativa del gas;
- i controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas devono essere effettuati secondo una procedura standardizzata e resa preventivamente nota agli esercenti;

- la deliberazione n. 273/05 prevede la possibilità di avvalersi, per l'effettuazione di controlli tecnici, della collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal Protocollo di Intesa;
- le deliberazioni n. 125/04, n. 157/05, n. 164/06, n. 181/07, VIS 63/08 e VIS 80/09 hanno disposto di svolgere, rispettivamente nei periodi 1 novembre 2004 – 30 settembre 2005, 1 ottobre 2005 – 30 settembre 2006, 1 ottobre 2006 – 30 settembre 2007, 1 ottobre 2007 – 30 settembre 2008, 1 ottobre 2008 – 30 settembre 2009 e 1 ottobre 2009 – 30 settembre 2010, controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti delle imprese distributrici;
- nel corso della campagna di cui alla deliberazione VIS 80/09, consistente in sessanta controlli tecnici, sono stati riscontrati sei impianti con grado di odorizzazione non conforme alla legislazione e normativa vigente in materia;
- con lettere in data 26 novembre 2009 (prot. Autorità n. 70344), 27 novembre 2009 (prot. Autorità n. 70707), 21 dicembre 2009 (prot. Autorità n. 75028), 28 dicembre 2009 (prot. Autorità n. 75642), 21 dicembre 2009 (prot. Autorità n. 75030), 28 dicembre 2009 (prot. Autorità n. 75645), 10 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 6516), 12 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 6842), 3 marzo 2010 (prot. Autorità n. 9747), 4 marzo 2010 (prot. Autorità n. 9962), 25 marzo 2010 (prot. Autorità n. 12620) e 30 marzo 2010 (prot. Autorità n. 13346), il Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità e il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità hanno inviato alle Procure della Repubblica competenti le denunce ai sensi della legge n. 1083/71 per i casi di non conformità alla legislazione e normativa vigente in materia;
- con comunicazione interna in data 2 luglio 2010 (prot. DCQS/Int./15) la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio ha trasmesso alla Direzione Vigilanza e Controllo l'elenco dei distributori e dei relativi impianti di distribuzione da sottoporre a controllo della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2010 – 30 settembre 2011;
- le deliberazioni n. 125/04, n. 157/05, n. 164/06, n. 181/07, VIS 63/08 e VIS 80/09 hanno disposto di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici, della Stazione Sperimentale per i Combustibili, con sede in S. Donato Milanese;
- la mancata effettuazione delle operazioni di controllo tecnico comporta l'impossibilità di accertare eventuali situazioni di pericolo;
- l'effettuazione dei controlli tecnici ai sensi della deliberazione VIS 80/09 ha confermato la validità della procedura approvata con determina n. 151/04, a meno di alcune modifiche da adottarsi in sede di revisione della procedura medesima.

Considerato altresì che:

- la Stazione Sperimentale per i Combustibili è un istituto sperimentale fondato nel 1940 tramite il Regio Decreto n. 744 del 23 marzo 1940 che, a seguito del riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, avvenuto a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 540 del 29 ottobre 1999 – ha assunto la natura giuridica di ente pubblico economico;

- l'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge con la legge n. 122/10, ha stabilito che gli enti di cui all'allegato 2, tra cui la Stazione Sperimentale per i Combustibili, sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicati, in particolare alla Camera di Commercio di Milano nel caso della Stazione Sperimentale per i Combustibili;
- all'atto della conversione in legge il medesimo comma 20 è stato integrato con la frase: "con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie";
- con nota 14 luglio 2010 il Direttore dell'Azienda Speciale Stazione Sperimentale per i Combustibili della Camera di Commercio di Milano (di seguito: Azienda Speciale Stazione Sperimentale per i Combustibili), riscontrando la nota degli Uffici dell'Autorità 8 luglio 2010, ha precisato che, ai fini del trasferimento alla Camera di Commercio di Milano, ente autonomo di diritto pubblico, dei compiti e delle attribuzioni delle Stazioni di cui all'Allegato 2 del decreto-legge n. 78/10, la medesima ha istituito quattro aziende speciali in cui sono demandate le attività delle Stazioni e che l'Azienda Speciale Stazione Sperimentale per i Combustibili è interessata alla prosecuzione delle attività di controllo già svolte in passato;
- l'Azienda Speciale Stazione Sperimentale per i Combustibili continua pertanto ad ispirarsi a principi di autonomia statutaria e organizzativa, con specifiche competenze che comprendono analisi, studi e ricerche su aspetti merceologici, energetici, motoristici, ambientali, di sicurezza e normativi nei settori della produzione e importazione di combustibili primari (gas naturale, petrolio grezzo, combustibili solidi), di trasformazione dei combustibili e di utilizzo dei combustibili alternativi (biocombustibili, combustibili da rifiuti, biomasse) attraverso;
- l'art. 57, commi 1 e 2 lettera b) del Codice dei contratti prevede espressamente la possibilità di affidare contratti pubblici unicamente ad un unico e predeterminato operatore economico che svolge la propria attività in virtù di diritti esclusivi.

Ritenuto opportuno:

- effettuare, nel periodo 1 ottobre 2010 – 30 settembre 2011, una campagna di sessanta (60) controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas nei confronti delle imprese distributrici;
- in caso di mancata collaborazione o di comportamenti da parte della impresa distributtrice che rendano impossibile l'effettuazione dei controlli, prevedere l'effettuazione di una ispezione, fatto salvo l'avvio di una istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità affinché:

- a) provveda all'aggiornamento della procedura per lo svolgimento dei controlli tecnici, approvata con determina n. 151/04, ai fini di:
 - i) aggiornare alcune definizioni;
 - ii) stabilire che, nel caso in cui l'impianto di distribuzione non risultasse provvisto di gruppi di riduzione finale in bassa pressione, il controllo tecnico verrà comunque effettuato presso un gruppo di riduzione finale in media pressione, 6^a specie, facente parte dell'impianto di distribuzione oggetto del controllo tecnico;
 - iii) richiedere all'impresa distributrice di precisare le modalità adottate dall'impresa stessa per alimentare i clienti finali in bassa pressione, nel caso in cui l'impianto di distribuzione non risultasse provvisto di gruppi di riduzione finale in bassa pressione;
- b) pubblici la procedura di cui alla precedente lettera a) sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it e la comunichi alle principali Associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza;
- avvalersi, per lo svolgimento dei controlli tecnici previsti per il periodo 1 ottobre 2010 – 30 settembre 2011, dell'Azienda Speciale Stazione Sperimentale per i Combustibili, che si pone in una posizione di indipendenza rispetto ai soggetti regolati in ambito nazionale tale da rispettare e garantire il carattere di terzietà dell'azione;
- avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal Protocollo di Intesa

DELIBERA

1. di svolgere, nel periodo 1 ottobre 2010 – 30 settembre 2011, n. sessanta (60) controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti delle imprese distributrici;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità affinché:
 - a) provveda all'aggiornamento della procedura per lo svolgimento dei controlli tecnici, approvata con determina n. 151/04, ai fini di:
 - i) aggiornare alcune definizioni;
 - ii) stabilire che, nel caso in cui l'impianto di distribuzione non risultasse provvisto di gruppi di riduzione finale in bassa pressione, il controllo tecnico verrà comunque effettuato presso un gruppo di riduzione finale in media pressione, 6^a specie, facente parte dell'impianto di distribuzione oggetto del controllo tecnico;
 - iii) richiedere all'impresa distributrice di precisare le modalità adottate dall'impresa stessa per alimentare i clienti finali in bassa pressione, nel caso in cui l'impianto di distribuzione non risultasse provvisto di gruppi di riduzione finale in bassa pressione;

- b) pubblici la procedura di cui alla precedente lettera a) sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it e la comunichi alle principali Associazioni di categoria dei distributori di gas;
3. di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici, dell'Azienda Speciale Stazione Sperimentale per i Combustibili, che si pone in una posizione di indipendenza rispetto ai soggetti regolati in ambito nazionale tale da rispettare e garantire il carattere di terzietà dell'azione;
 4. di avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal Protocollo di Intesa;
 5. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza;
 6. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda Speciale Stazione Sperimentale per i Combustibili;
 7. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva, riguardante le prestazioni dell'Azienda Speciale Stazione Sperimentale per i Combustibili per le attività relative ai predetti controlli tecnici, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 155, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2010;
 8. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva, riguardante le prestazioni della Guardia di Finanza per le attività relative ai predetti controlli tecnici, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2010;
 9. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità per le azioni a seguire;
 10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

31 agosto 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis